COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0013330 del 16/04/2024 Tit XIV Cl Fasc

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 Pietra Ligure

Parere n.07 del 13/04/2024

Il sottoscritto Giorgio Malerba Revisore del Comune di Pietra Ligure provincia di Savona, nominato con Delibera Del Consiglio Comunale n.73 del 27/12/2021, prende in esame la documentazione ricevuta tramite e-mail al fine di esprimere il proprio parere sul riconoscimento dei debiti fuori Bilancio per un importo complessivo di € 3.568,24 IVA compresa "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n.267/2000" per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per complessivi € 3.568,24 in relazione alla sentenza N. 234 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. LIGURIA – sezione seconda sul ricorso R.G. N.00600/2023 acquisito agli atti il 09/10/2023 prot.n.32009 da parte delle società WIND TRE Spa
CONSIDERATO che, quanto ai requisiti generali, il debito sottoposto al riconoscimento presenta, in ossequio alle indicazioni del Ministero dell'Interno, certezza, cioè esistenza effettiva di una obbligazione a dare; liquidità, nel senso della determinazione dell'importo del debito; esigibilità, ovvero che il pagamento non è dilazionato da termine o sottoposto a condizione;

Considerato

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2024 ed il bilancio di Previsione 2022-2024 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- l'art. 193 dello stesso decreto, dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

- nello specifico l'art. 193, comma 3 del TUEL stabilisce che è possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, ovviamene nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall'art. 187 del TUEL;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
a) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
b) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
d) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

PREMESSO che in data 9.10.2023 è stato acquisito al protocollo comunale, al n. 32009, atto di citazione nanti al T.A.R. LIGURIA nell'interesse della società Wind Tre SpA, C.F. e P.IVA 02517580920, con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l., con sede in Rho (MI), L.go Metropolitana, 5, in persona dei suoi procuratori pro tempore, l'avv. Amelia De Luca, Direttore della Funzione Litigation & Disputes Resolution, e l'avv. Clementina Ventimiglia, Responsabile della Funzione Network Litigation & Pre-Litigation, giusta procura generale del 25 gennaio 2023, per atto *Notaio Luca Bollini in Milano Rep. N. 28961 Racc. N. 10569 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 1 febbraio 2023, serie 1T N. 8120 - rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sartorio, contro il Comune di Pietra Ligure, in persona del Sindaco e*

COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0013330 del 16/04/2024 Tit XIV Cl Fasc
legale rappresentante pro-tempore, e nei confronti di Cellnex Italia SpA, in persona del legale rappresentate pro-tempore, per l'annullamento – previa adozione di misure cautelari:
1) del provvedimento prot. n. 0018554 del 13.6.2023 (doc. n.1) - comunicato alla sola Cellnex Italia e conosciuto dalla ricorrente in data 12.9.2023 in occasione della notificazione del ricorso giurisdizionale promosso da quest'ultima - con il quale è stata denegata l'istanza congiunta di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 D. Lgs.259/03 per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile a servizio del gestore Wind Tre S.p.A. denominato "SV152-PIETRA LIG TIM», sull'immobile sito nel Comune di Pietra Ligure, Corso d'Italia n. 102 (N.C.E.U. foglio 4, mappale 191);
2) del parere reso dalla Giunta Comunale del Comune di Pietra Ligure nella seduta del 20.09.2022 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2022 (doc.2);
3) per quanto occorrer possa, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni" approvato dal Comune di Pietra Ligure con D.C.C. n. 16 del 09.04.2019 e dell'Allegato A "Mappa delle Localizzazioni" (doc.3);
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto ivi inclusa – ove mai occorrente - la nota prot. 33109 del 14.11.2022, mai comunicata (doc.3 bis);
e per accertamento e la declaratoria, della tardività del provvedimento di diniego del 13.6.2023 rispetto al termine perentorio fissato dall'art.87 (ora art.44) del CCE e dunque silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione presentata congiuntamente da Cellnex Italia e Wind Tre per la realizzazione dell'impianto sull'immobile sito nel Comune di Pietra Ligure, Corso d'Italia n. 102 (N.C.E.U. foglio 4, mappale 191);

DATO ATTO

infatti che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2022 l'Amministrazione Comunale aveva espresso parere contrario alla variante proposta da Cellnex Italia S.P.A. a servizio del gestore Wind Tre S.p.A., in quanto l'installazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in zona in cui è prevista l'installazione di nuovi impianti di telefonia nel vigente Piano Comunale degli impianti di telecomunicazione, nonché parere contrario relativamente alla proposta di sviluppo della rete;
***RICORDATO** altresì che:*
come da disposti della Delibera di G.C. n. 125 del 7.11.2023, è stato ritenuto opportuno costituirsi in giudizio nanti il T.A.R. LIGURIA, mediante conferimento di incarico di difesa a legali di fiducia dell'Ente negli Avvocati Mario SPOTORNO e Michele SPOTORNO dello Studio Legale Associato Spotorno Calleri di Pietra Ligure i quali hanno dichiarato l'immediata disponibilità a difendere il Comune predisponendo la documentazione da depositare nei termini di legge;

Vista la proposta di Consiglio Comunale Prot 0012903 del 12/04/2024 Tit IV Cl 4 Fasc
RICORDATO altresì che:
- come da disposti della Delibera di G.C. n. 126 del 7.11.2023, è stato ritenuto opportuno costituirsi in giudizio anti il T.A.R. LIGURIA, mediante conferimento di incarico di difesa a legali di fiducia dell'Ente identificati negli Avvocati Mario SPOTORNO e Michele SPOTORNO dello Studio Legale Associato Spotorno Calleri di Pietra Ligure i quali hanno dichiarato l'immediata disponibilità a difendere il Comune predisponendo la documentazione da depositare nei termini di legge;
- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 665 del 9.11.2023 è stato pertanto conferito incarico congiunto ai suddetti legali per l'assistenza e difesa in giudizio a seguito di detto ricorso;

VISTA la sentenza n. 234 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. LIGURIA – Sezione Seconda, trasmessa ed acquisita agli atti comunali da parte del legale difensore di questo Comune, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince l'accoglimento e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati nonché la condanna inflitta al Comune di Pietra Ligure al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato - compensa le spese tra le altre parti ed ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

COMUNE DI PIETRA LIGURE - Prot 0013330 del 16/04/2024 Tit XIV Cl Fasc
ACCERTATO che la suddetta spesa, comprensiva di spese generali, IVA e CPA, e di rimborso del contributo unificato ammonta a complessivi € 3.568,24, non coperte da impegno di spesa;
RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO in particolare, che la suddetta spesa rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera a, delD.Lgs. 267/2000;

-La Giunta delibera di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa complessiva di € 3.568,24 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000, finanziandola mediante risorse proprie;

Dato atto che, per quanto è possibile oggigiorno verificare:

- relativamente ai suddetti importi si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore come sopra individuato;

Considerato, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di forniture che hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;

Ritenuto che, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa all'Ente, si rende necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 lettera e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto, per un importo complessivo di **Euro 3.568,24**;

Dato atto che il prossimo 23/04/2024 andrà in discussione da parte del Consiglio Comunale l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che il debito fuori bilancio di cui al punto precedente viene finanziato mediante imputazione al Capitolo 68/2 "DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA" del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità;

Considerato che la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è contemplata dall'art.194 c.1 lett.c del D.Lgs.267/2000

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del debito in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Limitatamente alla propria competenza al relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio fatta salva la verifica di eventuali responsabilità.
Il revisore invita l'Ente ai sensi e per gli effetti dell''art.23 c.5 della legge 289/2002, ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti.